



*Un piccolo Comune,  
un grande progetto*

# COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI

## PROVINCIA DI NAPOLI

Via Roma, 7 – 80050 Casola di Napoli (NA)

C.F. 00772930632

P. IVA 01249061217

ORIGINALE

### DECRETO SINDACALE

**N. 6 DEL 16-04-2020 PROT. N. 2833**

**Oggetto: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 73 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18. MISURE ORGANIZZATIVE.**

### IL SINDACO

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il nuovo coronavirus dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in ordine al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 13 marzo 2020, ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il Decreto 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla GU n.76 del 22-3-2020.

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla GU n.79 del 25-3-2020.

Visto il DPCM 1 aprile 2020

I decreti legge nn. 22 e 23 dell'8 aprile 2020

Visto il DPCM del 10 aprile 2020

Vista l'ordinanza n. 658 del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regione Campania n. 8 dell'8.03.2020, n. 9 del 09.03.2020 e nn. 10 ed 11 del 10.03.202, n.12 del 11 marzo 2020, n. 13 e 14 del 12/marzo/2020; n. 15 e 16 del 13/3/2020; n. 17 del 15/3/2020; n. 18 del 15/3/2020; n. 19 del 20/3/2020; n. 20 del 22/03/2020, n.21 del 23/3/2020, n. 22 del 24/3/2020, nn. 23 e 24 del 25/3/2020, n.25 del 28/03/2020 , n. 26 del 31/03/2020, n.27 del 03/04/2020, n. 28 del 05/04/2020, n. 29 dell'8/04/2020, n.30 del 09/04/2020, n. 31 del 10/04/2020, n. 32 del 12/04/2020, n. 33 del 13/04/2020 recanti misure restrittive per il contenimento della diffusività del coronavirus.

CONSIDERATA l'attuale necessità di adottare misure atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed il divieto, disposto dall'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e confermato dall'art. 2, comma 3, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, di ogni forma di riunione assembramento di persona in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico sull'intero territorio nazionale,

**RICHIAMATI:**

-il punto 1) del dispositivo della citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ove si stabilisce che "In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettere a), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi della data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.";

-l'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del citato D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che, ai commi 1 e 5, dispone: "1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

CONSIDERATO che dall'attuazione delle su richiamate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.;

RILEVATO:

- che i provvedimenti sopra richiamati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, norma questa che influisce anche sulla presenza congiunta dei componenti la giunta ed il consiglio comunale presso la sede municipale;

-che il citato art. 73 del D.L. n. 18/2020, al fine di rispondere alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, evitando assembramenti durante le sedute del consiglio comunale, aperte al pubblico, o di giunte numerose, per tutto il periodo emergenziale e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, consente, in assenza di norme regolamentari, che le sedute dei consigli e delle giunte dei comuni si svolgano in videoconferenza;

-che le riunioni delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza devono avvenire nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal sindaco, in deroga all'ordinaria competenza ad adottare norme di natura regolamentare posta dal D.Lgs. n. 267/2000 in capo al consiglio comunale;

Dato atto che

con Direttiva n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, infine, sono stati forniti - a seguito dell'adozione del sopra citato DPCM - nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamento del datore di lavoro;

il quadro normativo in materia di smart-working presso le pubbliche amministrazioni è stato integrato, da ultimo, dal decreto legge 17 marzo 2020, n.18;

nello specifico, l'articolo 87, comma 1, del citato provvedimento prevede che – fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione - il lavoro agile rappresenti la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

le amministrazioni, conseguentemente, sono tenute a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un regolamento che disciplini le sedute di giunta comunale in modalità di videoconferenza;

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza della Giunta Comunale per le motivazioni di cui alle disposizioni citate, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità,

la tempestività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa degli organi istituzionali dell'ente, adottando apposite misure organizzative per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale con modalità telematica, con possibilità dei componenti di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del metodo collegiale;

VISTI:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo Statuto Comunale;

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

### **DECRETA**

1) di dare atto che le premesse e la narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/90;

2) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti misure organizzative per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza, che saranno applicate per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvo successiva disposizione in merito;

a) la modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta Comunale rientra nelle prerogative del Sindaco-Presidente;

b) le sedute della Giunta Comunale, per tutto il periodo emergenziale, si svolgono in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale ed i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, avvalendosi di strumenti, messi a disposizione dall'ente o direttamente dagli interessati (ad es.: p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;

c) la seduta in videoconferenza può essere svolta anche in sedi diverse dal Comune. Pertanto, la sede è virtuale e tutti i componenti possono essere collegati in videoconferenza;

d) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente provvedimento;

e) al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite, ad ogni componente, le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero, d'intesa tra tutti i componenti il collegio, mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete direttamente dall'Amministrazione;

f) la seduta di Giunta Comunale in videoconferenza avviene, esclusivamente, tra Sindaco, Assessori e Segretario Comunale, ed eventualmente con la partecipazione di Posizioni organizzative se necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità. A tal fine, i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza;

- g) ai fini della validità delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco-Presidente ed al Segretario Comunale, ognuna per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- h) la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;
- i) il Segretario Comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che siano collegati in via telematica, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del Digs. n. 267/2000;
- j) dopo l'appello nominale da parte del Segretario Comunale, la seduta è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti da regolamento, dallo statuto, dalla Legge;
- k) la documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta viene trasmessa agli Assessori nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una e-mail o PEC all'indirizzo eletto dall'Assessore o, in mancanza, da quello assegnato dall'Amministrazione, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta;
- l) le modalità di intervento sono definite, al momento della seduta, dal Sindaco, esponendo, ai presenti in sede o a coloro che siano collegati in videoconferenza, le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine del quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale - audio;
- m) la seduta può svolgersi anche esclusivamente in videoconferenza, dunque anche senza la presenza fisica di alcun componente presso la sede dell'ente e, in ogni caso, tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione della Giunta Comunale, anche con avviso verbale;
- n) al termine della votazione, il Sindaco dichiara l'esito e la dichiarazione del Segretario Comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
- o) la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale abbia provveduto all'appello dei presenti, dando espressamente atto a verbale della modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, ovvero con la partecipazione di alcuni componenti in videoconferenza e di altri in presenza presso la sede comunale;
- p) la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza;
- q) la seduta si intende conclusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura;
- r) in caso di temporanee disfunzioni del collegamento o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta, per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Comunale, secondo le modalità sopra indicate;
- s) qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale, non si procede con le modalità della videoconferenza;
- t) i verbali e le deliberazioni dell'organo collegiate possono essere firmati digitalmente anche in modalità differita dai soggetti non compresenti fisicamente allo svolgimento della seduta;

## **DISPONE**

che il presente decreto abbia effetti immediati e venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale dell'ente;

l'invio del presente provvedimento al Segretario Comunale, agli Assessori, ai Responsabili di Servizio, nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ed alla locale Stazione dei Carabinieri;

la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'ente, ai sensi del Digs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

IL SINDACO  
Geom. Costantino Peccerillo

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  
dal 16.04.2020 al 01.05.2020

Lì 16.04.2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Michele Peluso